

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

emessa in data 29.11.2018

N. 37/c/18

Oggetto: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n.175 del 2016 - Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 delle partecipazioni e determinazioni conseguenti. Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì 29 del mese di novembre alle ore 10.00 presso il Municipio di Mereto di Tomba (UD), in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 15.11.2018 e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di prima/seconda convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

	Presenti	Assenti
1 CLOCCHIATTI ROSANNA - Presidente	X	
2 VENIER ROMANO GIORGIO - Vice Presidente	X	
3 VENTURINI TIZIANO - Vice Presidente	X	
4 BETTO SIMONE	X	
5 BIASUTTI MAURIZIO	X	
6 BIANCHINI GIANCARLO		X
BUDAI ALBERTO	Cessato	
7 BUIATTI SARA		X
8 BURELLI ALDO		X
9 CANDOTTO LUCA	X	
10 CAPORALE ALESSANDRO		X
11 CASSINA ANDREA		X
12 CISILINO SILVIO	X	
13 COLLAVINI FEDERICO	X	
14 COMUZZI RENZO	X	
15 COPETTI ROBERTO	X	
16 COSTAGANNA MARCO		X
DE NICOLO' ROBERTO	Dimissionario	
17 DEL FORNO IVAN		X
18 DEL GIUDICE SEVERINO		X
19 DELBELLO JOHNPAUL	X	
20 DONDA MAURO		X
21 D'ORLANDI GIANLUIGI		X
22 FELCHER TIZIANO	X	
23 FERESIN CARLO	X	

24	FORGIARINI FEDERICO	X	
25	FRISAN DANIELE	X	
26	GALIZIO DANIELE		X
27	GEREMIA DAVIDE		X
28	GIGANTE SIRIO		X
29	GIOVANATTO DANIELE	X	
30	GROSSO SEBASTIANO	X	
31	MASOTTI VALTER	X	
32	MONDINI MAURO	X	
33	MOSCHION COSTANTINO	X	
34	MOSCHIONI DANIELE		X
35	NATA GIANNI		X
36	ODORICO IVANO		X
37	REPEZZA ALESSIO	X	
38	ROSSIT MARCO	X	
39	SCAINI FRANCO		X
40	SPANGHERO GABRIELE	X	
41	TACOLI PAOLO	X	
42	TAVANO LORIS	X	
43	THURN VALSASSINA PHILIP	X	
44	URBAN FABIO		X
45	URBANI ANDREA		X
46	VELLO VANESSA		X
47	ZAGLIA GIORGIO		X
49	ZAMPIERI CRISTIAN		X
50	ZANAZZO MARCO		X
51	ZANELLO GUERRINO		X
	ZANIN PIERO MAURO		
		Cessato	
52	ZANONE PIERFRANCO	X	
	MIAN PALMINA - Rappresentante Giunta Regionale	X	
	LUNAZZI DR. MARCO - Presidente Revisori Legali	X	
	GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale	X	
	ZAMPAR DR. ANDREA - Revisore Legale	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa con funzioni di Segretario e il dr. ing. Stefano Bongiovanni Direttore aggiunto e Direttore dell'Area Tecnica.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PREMESSO

- che con D.P.G.R. 0204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd.30.09.2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento.

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica è "*Ente pubblico economico non commerciale*" e rientra - tra l'altro - negli organismi di diritto pubblico per espressa disposizione legislativa (vedasi l'Allegato IV D.Lgs.n.50/2016) o per interpretazione condivisa e costante della normativa vigente della giurisprudenza e delle autorità indipendenti (vedasi ANAC);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L.7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato ed integrato;

VISTO che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4), le Pubbliche Amministrazioni - ivi compresi i Consorzi di bonifica - non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, co. 2 del D.Lgs.n.175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs.n.175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Consorzio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*);
- che con proprio provvedimento n.14/c/17 dd.22.03.2017 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D.Lgs.n.175 del 2016, dando mandato per la cessione di una partecipazione (società Hera S.p.A. - quotata), qualora fosse risultato conveniente ed esprimendosi sul mantenimento delle altre partecipazioni dirette possedute;
- che con propria deliberazione n.39/c/17 dd.18.10.2017 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Anno 2017*) dando contestualmente atto della convenienza dell'avvenuta cessione della partecipazione diretta dismessa (Hera S.p.A. - società quotata) e ha aggiornato il prospetto delle partecipazioni detenute, dando atto della prima applicazione delle disposizioni contenute nella prima ricognizione effettuata dalla Deputazione Amministrativa con provvedimento n.363/d/16 dd.16.12.2016 e recepita con proprio provvedimento n.14/c/17 dd.22.03.2017, per l'attuazione del D.Lgs.n.175/2016;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs.n.175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D.Lgs.n.175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs.n.175/2016;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D.Lgs.n.175/2016;
3. previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs.n.175/2016:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite

all'art.4.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs.n.175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L.n.138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale, sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs.n.175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del comprensorio servito anche a seguito delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del comprensorio consortile;

DATO ATTO che:

- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza del Consorzio a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata;
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata;

RIEPILOGATO che la situazione delle partecipazioni consortili, ex art.20 D.Lgs.n.175/2016, è la seguente, con riferimento alle "*partecipazioni dirette*":

Denominazione Società	Quota di partecipaz.	Altri riferimenti anagrafici
H2O S.r.l.	50%	con sede in Martignacco (33040 - UD), Via della Vecchia filatura, n.10/1, loc.Torreano, Codice Fiscale e Partita IVA 02478900307 - Numero REA UD264022 - attiva
FRIULAB S.r.l.	7,90%	con sede in Udine (33100 - UD), Via del Cotonificio n.60, Codice Fiscale e Partita IVA 02214410306 - Numero REA UD243696 - Cod.ATECO 71201 - attiva - soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC S.p.A.
SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA S.r.l.	0,10 %	con sede in Roma, Via di Santa Teresa, n.23, Codice Fiscale 80035370586, Partita IVA 14115351000 - Numero REA RM152289 - inattiva
BONITER S.r.l.	1,58%	con sede in Venezia(30121 - VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 - Numero REA VE63775 - attiva

VISTA la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’art.2, co.1, lett m) D.Lgs. 19.08.2016, n.175 espressa nell’Orientamento della struttura di monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro in data 15.02.2018,

VISTO il parere dello Studio Ponti & Partners espresso in data 08.11.2018, assunto al protocollo 10541, con cui si inquadra la natura della Società H2O S.r.l. tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs. n.165/2016;

RITENUTO di recepire l’Orientamento del MEF-DT dd.15.02.2018 per tutte le società partecipate e, conseguentemente, di classificarle quali società “a controllo pubblico”;

PRESO ATTO che non risultano presenti “partecipazioni indirette”, ovvero quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima:

RICORDATO che gli uffici preposti hanno eseguito l’attività di monitoraggio disposta con deliberazione del Consiglio dei delegati n.39/c/17 dd.18.10.2017, con le seguenti evidenze a riepilogo:

H2O S.r.l. (50%): sede in Martignacco (33040 - UD), Via della Vecchia filatura, n.10/1, loc. Torreano, Codice Fiscale e Partita IVA 02478900307 - Numero REA UD264022 - attiva, rientrante tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la partecipazione nella Società H2O S.r.l. è incardinata tra le partecipazioni di cui all’art.4, comma 7 del D.Lgs.175/2016 [*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici [...], nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*];
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 78.707,00 e un Capitale Sociale di € 10.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 50% registrata per € 10.000,00;

- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2017 un Capitale Netto di € 88.294,00 e un Capitale Sociale di € 10.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 50% registrata per € 10.000,00;
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 101.419,00 e un utile netto di € 64.526,00, decrementato rispetto all'esercizio 2015 (€ 174.524,00 utile ante imposte e € 117.984,00 utile netto);
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 103.592,00 e un utile netto di € 73.587,00;
- in applicazione al provvedimento della Deputazione Amministrativa n.363/d/16 dd.16.12.2016, con nota prot.n.10.288 dd.21.12.2016, il Consorzio ha rappresentato alla Società la necessità di procedere, come previsto dall'art.26 comma 1, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.175/2016;
- l'Assemblea dei Soci di H2O S.r.l., come risulta dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria, ha deliberato in data 25.07.2017 e 26.04.2018 di approfondire le sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs.19.08.2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché le esigenze operative della Società, al fine di procedere alle modifiche statutarie che si rendessero necessarie;
- a seguito di specifiche richieste del Consorzio e di assunzione di documentazione e pareri legali riferiti all'applicabilità del TUSP alla Società, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per il giorno 04.12.2018 per la trattazione dell'argomento in oggetto;

FRIULAB S.r.l. (7,90%): sede in Udine (33100 - UD), Via del Cottonificio n.60, Codice Fiscale e Partita IVA 02214410306 - Numero REA UD243696 - Cod.ATECO 71201 - attiva e soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC S.p.A., rientrante tra le "società a controllo pubblico" ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- l'Assemblea dei Soci di FRIULAB S.r.l. dd.23.02.2017, come risulta dal Verbale n.89858/39834 di rep. Notaio Bruno Panella di Udine, ha deliberato di adottare un nuovo statuto sociale, conforme alle sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs.19.08.2016, n.175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nonché alle esigenze operative della Società;
- la partecipazione nella Società FRIULAB S.r.l. è incardinata tra le partecipazioni *in house* di cui all'art.4, comma 4 del D.Lgs.175/2016 [*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*] (artt.1 e 3 dello Statuto);
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC S.p.A., presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 1.524.908,00 e un Capitale Sociale di € 100.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 7,90% registrata per € 9.147,80;
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC, presentava al 31.12.2017 un Capitale Netto di € 1.540.600,00 e un Capitale Sociale di € 100.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 7,90% registrata per € 9.147,80;
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC, presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 189.294,00 e un

utile netto di € 142.511,00, incrementato rispetto all'esercizio 2015 (€ 170.212,00 utile ante imposte ed € 121.010,00 utile netto);

- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC, presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 23.808,00 e un utile netto di € 15.693,00;

SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA S.r.l. (0,1%): sede in Roma, Via di Santa Teresa n.60, Codice Fiscale e Numero REA 80035370586 - Cod.ATECO 71201 - attiva, rientrante tra le "società a controllo pubblico" ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l., proprietaria dell'immobile situato in Roma e adibito a sede nazionale di ANBI e SNEBI, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica italiani;
- la partecipazione in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 65.495,00 e un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,1% registrata per € 64,50;
- la partecipazione in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2017 un Capitale Netto di € 65.495,00 e un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,1% registrata per € 64,50;
- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 10.062,00 e un utile netto di € 0,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell'esercizio 2015 (€ 10.879,00 utile ante imposte e € 0,00 di utile netto);
- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 15.175,00 e un utile netto di € 0,00;
- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. ha depositato in data 22.03.2017 presso il Registro Imprese competente lo Statuto aggiornato alle sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs.19.08.2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché alle esigenze operative della Società;
- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. non presenta particolari criticità finanziarie: gli Amministratori non percepiscono compensi; non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario;

BONITER S.r.l. (1,58%): sede in Venezia(30121 - VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 - Numero REA VE63775 - attiva, rientrante tra le "società a controllo pubblico" ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la società è proprietaria dell'immobile situato in Venezia e adibito - a seguito di contratto di locazione - a sede di ANBI Veneto, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica operanti nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 1.833.006,00 e un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 1,58% registrata per € 5.761,59;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2017 un Capitale Netto di € 1.833.014,00 e un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 1,58% registrata per € 5.761,59;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 100,00 e un utile netto di € 54,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell'esercizio 2015 (€ 453,00 utile ante imposte e € 381,00 di utile netto);

- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 132,00 e un utile netto di € 9,00;
- in applicazione al provvedimento della Deputazione Amministrativa n.363/d/16 dd.21.12.2016, con nota prot.n.10.289 dd.21.12.2016, il Consorzio ha rappresentato alla Società la necessità di procedere, come previsto dall'art.26 comma 1, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.175/2016;
- agli atti è depositato il Verbale di Assemblea in cui l'Amministratore unico relaziona in merito alla ipotesi di futura cessione a terzi dell'immobile di proprietà;
- la società Boniter S.r.l. non presenta particolari criticità finanziarie: gli Amministratori non percepiscono compensi; non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario;

RICORDATO che, in particolare la Società H2O S.r.l., operante nella *“produzione di energia da fonti rinnovabili”* (ex.art.4 co.7 D.Lgs.n.175/2016) consente annualmente la corresponsione di una quota di utile al Consorzio e che la stessa ha convocato in data 04.12.2018 un Consiglio di Amministrazione con la previsione della trattazione dell'argomento *“Attuazione Decreto Madia - esame parere legale”*;

EVIDENZIATO, altresì, che le Società di cui trattasi presentano un sostanziale equilibrio economico e hanno proceduto ad operazioni di contenimento dei costi e di adeguamento statutario;

PRESO ATTO che saranno redatte le schede del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31/12/2017, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27.11.2018;

DATO ATTO che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione:

RITENUTO, pertanto, di non procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, dismissioni, liquidazioni delle quote di partecipazione nelle suddette Società, in quanto la procedura di dismissione risulterebbe, allo stato attuale, più onerosa del mantenimento delle stesse in capo al patrimonio consortile;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2016 n. 175 - *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;

VISTO l'art. 14, comma 3, lett.n) e v) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di riepilogare lo stato delle partecipazioni *“dirette”*, ex artt. 20 e 24 del D.Lgs.n.175/2016, aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative come segue:

Denominazione Società	Quota di partecipaz.	Revisione annuale ex art.20 TUSP e Razionalizzazione periodica ex art.24 TUSP (con indirizzi di programmazione aggiornati)
H2O S.r.l.	50%	Mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 7 D.Lgs.n.175/2016. Promuovere attivamente l'aggiornamento dello statuto societario. Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.
FRIULAB S.r.l.	7,90%	Mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.Lgs.n.175/2016. Statuto aggiornato in data 23.02.2017. Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.
SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA S.r.l.	0,10 %	Mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016. Statuto aggiornato in data 22.03.2017. Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.
BONITER S.r.l.	1,58%	Mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016. Promuovere attivamente l'aggiornamento dello statuto societario. Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.

- di precisare che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute, in quanto si ritiene che la procedura di dismissione risulterebbe, allo stato attuale, più onerosa del mantenimento delle stesse in capo al patrimonio consortile;
- di approvare, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016, la Revisione annuale e, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.175/2016, il presente documento quale Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31/12/2017, come sopra esposto;
- di precisare, per quanto concerne il mantenimento della partecipazione nelle società: Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. e Boniter S.r.l., che la convenienza economica del mantenimento delle partecipazioni risulta dalla evidenza che essendo ANBI l'Associazione dei consorzi italiani l'associazione di categoria di riferimento, nel caso in cui venissero vendute le quote delle società, i consorzi associati dovrebbero comunque contribuire all'acquisto o all'affitto di un altro immobile da adibire a sedi di ANBI e che ciò potrebbe comportare un onere probabilmente maggiore per i consorzi medesimi;
- di precisare che la Società H2O S.r.l., operante nella *“produzione di energia da fonti rinnovabili” (ex.art.4 co.7 D.Lgs.n.175/2016)* consente annualmente la corresponsione di una quota di utile al Consorzio e che la stessa ha convocato in data 04.12.2018 un Consiglio di Amministrazione con la previsione della trattazione dell'argomento *“Attuazione Decreto Madia - esame parere legale”*;
- di precisare che non sono note, in quanto discendenti dalle società sopra elencate, *“partecipazioni indirette”* in altre società, ovvero partecipazioni detenute dal Consorzio per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico;
- di dare atto dell'avvenuto monitoraggio, come riepilogato nelle premesse;

- di precisare che saranno redatte le schede del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31/12/2017, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27.11.2018;
- di precisare che sono registrate al patrimonio altre due partecipazioni in soggetti giuridici non qualificati come società (CEA Consorzio Energia Acque di Ferrara e Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area dell'Aussa Corno in liquidazione), le quali non sono contemplate nel presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Consorzio;
- di procedere, ai sensi di legge e di statuto, alla realizzazione degli indirizzi ivi contenuti;
- di pubblicare la presente ricognizione sul sito istituzionale del Consorzio;
- di comunicare al competente organo istituito presso il Ministero delle Finanze l'esito della presente ricognizione, ai sensi del D.Lgs.n.175/2016;
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla assunzione degli atti inerenti e conseguenti l'attuazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 06.12.2018 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 13.12.2018
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.12.2018

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.ing. Massimo Canali)